

COMUNE DI PIZZIGHETONE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 35 del 25/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021 REDATTO IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.443/2019. APPROVAZIONE MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno**, addì **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	ALQUA' ANNA	SI	
3	BAIGUERA MONICA	SI	
4	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
5	BERNARDINI ELENA		SI
6	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
7	BOCCOLI MARCO	SI	
8	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO		SI
9	MAGNANI TIZIANA	SI	
10	PARMESANI CHIARA	SI	
11	PINOTTI GIANLUCA	SI	
12	TAGLIATI BRUNO ALESSIO	SI	
13	VALDAMERI VERONICA		SI

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Noviello Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021 REDATTO IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.443/2019. APPROVAZIONE MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19.

L'argomento n.6 all'ordine del giorno è stato discusso congiuntamente all'argomento n.4 all'ordine del giorno, "approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (tari) a valere dal 01.01.2021".

Il sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le delibere:

- Consiglio comunale n. 69 del 27.11.2020 di approvazione del DUP 2021/2023;
- Consiglio comunale n. 09 del 09.03.2021 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- Consiglio comunale n.14 del 09.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- Giunta comunale n.40 del 31.03.2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: Piano della performance e Piano degli obiettivi ed all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed il relativo Allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 – MTR";

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione di ARERA è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 e che la stessa:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali e definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla Legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, che

continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, viene chiamato a svolgere funzione "esterna" al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), strettamente correlato per il tramite del Piano Economico Finanziario (PEF), che ne costituisce il necessario presupposto;

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*";
- l'"*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

VISTO l'articolo 6 della sopra citata deliberazione di ARERA rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di valutare il Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;

- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la citata deliberazione di ARERA prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso all'Ente territorialmente competente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che la Regione Lombardia non ha individuato un apposito Ente territorialmente competente, e che lo stesso viene pertanto a configurarsi con il Comune di Pizzighettone;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto **DL Sostegni**, che con l'articolo 30, comma 5, dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Vista la delibera C.C. n.82 del 29.12.2020 con la quale si approva il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pizzighettone e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Linea Gestioni Srl, come da documentazione trasmessa in data 03.03.2021 prot. n. 2125, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2019-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al sopra citato PEF 2021 sono pari ad €.710.587,00 al netto della detrazione pari al contributo dal Miur di euro 3.040,00 ,con il superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di euro 57.486,00, motivato:

- da parte del costo del canone d'affitto della piazzola ecologica per euro 30.941,00;
- dal recupero della deroga ex art.107, comma 5, del D.L. 18/20 per euro 26.545,00 pari al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 come da delibera C.C. n.82 del 29.12.2020;

Visto il Piano Economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di Euro 710.587,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI euro 392.905,00
- COSTI VARIABILI euro 317.682,00

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 15.06.2021 dalla ditta XANTO di Crema ditta specializzata e con profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, a cui è stato conferito incarico giusta determina n.55 del 06.03.2021 ;

Rilevato che la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche stabilita sulla base dei seguenti criteri di produzione presunte di rifiuti, per cui:

- 72% a carico delle utenze domestiche
- 28% a carico delle utenze non domestiche

RITENUTO inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2021 come segue:

- prima rata scadenza 15.10.2021
- seconda rata scadenza 15.11.2021
- terza rata scadenza 15.12.2021
- rata unica scadenza 15.10.2021;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art,19, comma 7, del D.Lgs.504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Richiamato il Regolamento Tari che in questa stessa seduta viene approvato;

Vista la volontà dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2021, di promuovere interventi concreti a favore delle attività economiche site nel territorio comunale che hanno subito ingenti danni a causa della situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19;

CONSIDERATO pertanto opportuno adottare misure economiche straordinarie a sostegno delle attività pizzighettesi e prevedere apposita riduzione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo o che comunque siano state interessate da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

DATO ATTO che la concessione di contributi straordinari viene determinata nella misura:

- Nessun contributo per seguenti attività non domestiche: alimentari, banche e farmacie;
- Concessione di contributi straordinari nella misura del 50% del totale della TARI per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;

- Concessione di contributi straordinari nella misura del 50% del totale della parte variabile della TARI per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che siano state interessate da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, pur NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;

DATO, altresì atto che il contributo verrà disposto sulla base di autodichiarazione che i contribuenti interessati dovranno autonomamente presentare in seguito ad avviso pubblico dell'Ente;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta presumibilmente ad €. 50.735,52 e che tale somma trova copertura, nello stanziamento di bilancio, Missione 01 Programma 4 macro aggregato 104 Capitolo 5 del Bilancio 2021/2023 piano esecutivo di gestione anno 2021 finanziato dal fondo vincolato ex art.6 d.l.73/2021 e dall'avanzo vincolato da trasferimenti per l'importo non utilizzato per la stessa finalità, l'anno precedente come da variazione di bilancio approvata in questa stessa seduta;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dei vigenti artt. art 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli n 7–contrari n 4 (Bernardini, Bissolotti, Parmesani, Tagliati) astenuti n 0, legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 4) Di approvare le tariffe della TARI corrispettiva per l'anno 2021 come da prospetti allegati;
- 5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2021;
- 6) Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2021 come segue:
- prima rata scadenza 15.10.2021
 - seconda rata scadenza 15.11.2021
 - terza rata scadenza 15.12.2021
 - rata unica scadenza 15.10.2021;
- 7) Di adottare misure economiche straordinarie a sostegno delle attività pizzighettesi e prevedere un'apposita contribuzione per le utenze non domestiche nella seguente misura:
- Nessun contributo per seguenti attività non domestiche: alimentari, banche e farmacie;
 - Concessione di contributi straordinari nella misura del 50% del totale della TARI per l'anno 2021 per le utenze non domestiche (compresi Banche di mercato) che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
 - Concessione di contributi straordinari nella misura del 50% del totale della parte variabile della TARI per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che siano state interessate da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, pur NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
- 8) Di dare atto che l'onere finanziario per la contribuzione per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo, ammonta presumibilmente ad € 50.735,52 e che tale somma trova copertura mediante il fondo statale vincolato ex art.6 d.l.73/2021 e dall'avanzo vincolato da trasferimenti per l'importo non utilizzato per la stessa finalità, l'anno precedente", e imputata alla , Missione 1. Programma 4 macro aggregato 104 Capitolo 5 del Bilancio 2021/2023 piano esecutivo di gestione anno 2021.
- 9) dare atto che contributo verrà disposto sulla base di autodichiarazione che i contribuenti interessati dovranno presentare in modo autonomo in seguito ad avviso pubblico dell'Ente.
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economie e delle finanze, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art.1 comma 767 della legge 160/2019.

DOPODICHE'

Attesa la necessità di rispettare la scadenza disposta dalle disposizioni legislative, visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n 7–contrari n 4 (Bernardini, Bissolotti, Parmesani, Tagliati) astenuti n 0, legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Luca Moggi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

Registrato l'impegno di spesa all'intervento

n° Gestione C/R

Registrata la liquidazione all'intervento

n°

Gestione C/R

Registrato l'accertamento alla risorsa

n°

Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Clara Bernocchi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° _____.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena
